

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N° 778 del 30/10/2024

<b>Struttura proponente:</b> AREA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO		<b>Proposta n. 2440 del 23/10/2024</b>	
<b>CODICE CRAM:</b> DG.009	<b>Ob. Funz.:</b> B01GEN	<b>CIG:</b>	<b>CUP:</b>
<b>Oggetto:</b> cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 1042 sita in Comune di Canino, assegnata al sig. (omissis) ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.			

**ATTO CON SCRITTURE CONTABILI****NO**

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

<b>Funzionario Istruttore</b>	
<i>Data 23/10/2024</i>	<i>Firma Bonci Eurosia</i>
<b>Responsabile P.O.</b>	
<i>Data 30/10/2024</i>	<i>Firma Daniela Moscatelli</i>
<b>Responsabile del procedimento</b>	
<i>Data 30/10/2024</i>	<i>Firma Daniela Moscatelli</i>
<b>Dirigente di AREA</b>	
<i>Data 30/10/2024</i>	<i>Firma Robusto Vincenzo Rosario</i>

**OGGETTO:** cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agencia sulla quota n. 1042 sita in Comune di Canino, assegnata al sig. (omissis) ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agencia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

#### IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agencia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agencia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agencia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 22 luglio 2024, n. 77, con la quale è stato disposto di conferire l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio, presso la sede centrale di ARSIAL, all'arch. Vincenzo Rosario Robusto, a far data 01 agosto 2024, per anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;
- PRESO ATTO che con la succitata Determinazione del Direttore Generale n. 77/2024, è stato, altresì, disposto di confermare le deleghe gestionali già attribuite ai Dirigenti ARSIAL con Determinazioni del Direttore Generale n. 643/RE/2023 e n. 42/2024, per adottare atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dall'art. 17 "Funzioni dei dirigenti", comma 1, lett b), del D.lgs 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii., e confermate alcune disposizioni impartite con determinazione del Direttore Generale n. 480/2016;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 – Legge di stabilità regionale 2024;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ARSIAL, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;

- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 14 giugno 2024, n. 68, con la quale è stata disposta l'adozione della variazione n. 10 "Assestamento generale di bilancio – verifica della salvaguardia degli equilibri" al Bilancio di previsione 2024-2026, in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2024 ed in termini di competenza per gli esercizi finanziari 2025 e 2026;
- VISTA la Legge Regionale 29 luglio 2024, n. 14, recante: "assestamento delle previsioni di bilancio 2024-2026";
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 27 giugno 2024, n. 76, con la quale è stato adottato il Regolamento di Contabilità ed Economale di ARSIAL;
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;
- PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arisial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;
- CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;
- CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;
- VISTO il parere legale prot. 416 del 16 febbraio 2023, redatto a cura dell'Area Affari Legali e Gestione Contenzioso come riscontro alla nota dell'Area Patrimonio, prot. 271 del 01 febbraio 2023 afferente le materie giuridiche relative alle cancellazioni del vincolo di riservato dominio;
- ATTESO che, con atto a rogito dr. Alessandro Tappella, notaio in Canino, del 7 giugno 1952, rep. n. 3693, registrato a Valentano il 23 giugno 1952, al n. 1141, Vol. XVII e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 6 luglio 1952, al n. 3256 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale e del Territorio del Fucino, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Arcangelo Olimpieri, nato a Cellere il 29 marzo 1897, un appezzamento di terreno, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come quota n. 1042, sito in Comune di Canino, località Monte dell'Oro, della superficie di ha 05.0070, distinto in catasto alla Sez. V con il mappale n. 23/3 parte, confinante con la quota 522A, accesso, quote 1035, 1043, 523A. Il godimento del fondo compete all'assegnatario a partire dal 1° agosto 1952;

VISTA la deliberazione dell'Ente Maremma - Ente di Sviluppo in Toscana e Lazio n. 558/CS/0216, del 15 aprile 1978, registrata a Viterbo il 5 maggio 1978, al n. 1787 e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data 10 maggio 1978, al n. 3828 del Registro Formalità, con la quale, a seguito del decesso del sig. (omissis), avvenuto in data 5 giugno 1975, ha autorizzato il subentro del sig. (omissis), nato a (omissis), il quale, fermi restando gli obblighi assunti dal suo dante causa, nessuno escluso ed i diritti a questo spettanti, ha accettato di succedere nel rapporto di assegnazione e vendita con patto di riservato dominio del fondo, costituente la quota n. 1042, sito nel Comune di Canino, distinto in catasto dello stesso Comune al foglio 45, particelle n. 62 - 65 ed al foglio 46, particella 19 per la superficie complessiva di ha 05.87.60;

CONSTATATO che, a seguito del decesso del sig. (omissis), avvenuto in data 28 settembre 1987, con dichiarazione di successione registrata all'Ufficio del Registro di Viterbo in data 19 dicembre 1987, al n. 23, Volume 764, sono stati dichiarati eredi del de cuius i sigg. (omissis), nata a (omissis) e (omissis), nato a (omissis);

ATTESO che, con atto a rogito dr. Adriano Castaldi, notaio in Tuscania, del 26 novembre 2002, rep. n. 6316, registrato a Viterbo il 5 dicembre 2002, al n. 4776, Mod. 1V e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 4 dicembre 2002, al n. 13735 del Registro Particolare, i sigg. Velia e Filippo Olimpieri, ciascuno per i propri diritti pari ad  $\frac{1}{2}$  (un mezzo) e congiuntamente per l'intero, hanno venduto, alla sig.ra (omissis), nata a (omissis), la quale ha accettato ed acquistato il terreno sito in Comune di Canino, costituito da una porzione della quota n. 1042,

CONSIDERATO E PRESO ATTO che la sig.ra (omissis), con istanza del 28 febbraio 2024, prot. n. 4298, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile;

VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot. 1664 del 4 luglio 2024, redatta dai tecnici incaricati, con la quale hanno comunicato che il fondo in oggetto non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche e strade. I tecnici, dalla lettura della cartografia catastale, segnalano l'esistenza di una linea tratteggiata all'interno delle particelle 62 e 65 che potrebbe essere attribuita a servitù;

VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot. 2439 del 14 ottobre 2024, redatta dal tecnico incaricato, relativa alla quota 1042, sita in comune di Canino, foglio 45, particelle n. 62 - 65 ed al foglio 46, particella 19 per la superficie complessiva di ha 05.87.60;

CONSIDERATO che l'Ente, non avendo da oltre un trentennio la detenzione materiale del terreno in oggetto, dichiara espressamente di non essere responsabile, a nessun titolo, di ogni e qualsiasi accadimento o evento verificatisi nel citato periodo, nonché di ogni e qualunque attività eseguita dai possessori senza espressa autorizzazione dell'Ente come meglio specificato nella relazione prot 2439 del 14 ottobre 2024;

CONSIDERATO, altresì, che l'Ente dichiara, in relazione all'eventuale esistenza di materiali inquinanti e/o inquinati che possano essere rinvenuti all'interno di quanto in oggetto del presente atto di non averne alcuna conoscenza e di non assumere

alcun onere relativo, ivi compreso lo smaltimento, interrimento, messa in sicurezza o quanto altro previsto dalle vigenti norme in materia;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data della prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio;

## D E T E R M I N A

In conformità con le premesse e la relazione "allegato A", che forma parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al sig. Arcangelo Olimpieri, sopra generalizzato, con atto a rogito notaio Alessandro Tappella, del 7 giugno 1952, rep. n. 3693, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del Comune di Canino al foglio 45, particelle n. 62 - 65 ed al foglio 46, particella 19 per la superficie complessiva di ha 05.87.60, costituente la quota n. 1042, nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed in applicazione all'art. 4 del Regolamento Regionale n. 7/2009, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni contenute negli articoli del capitolato allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione.

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Conservatore da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

**AREA GESTIONE E VALORIZZAZIONE  
DEL PATRIMONIO**

Servizio Conservatoria, Acquisizioni, Alienazioni

EB/eb

**RELAZIONE****Assegnatario:** sig. Arcangelo Olimpieri, nato a Cellere il 29 marzo 1897;**Matricola:** n. 1080/B;**Contratto:** del 7 giugno 1952, rep. n. 3693;**Quota:** n. 1042, sita in Comune di Canino, località Monte dell'Oro, di ha 05.87.60;**Dati Catastali:** foglio 45, particelle n. 62 – 65 e foglio 46, particella 19;**Confini:** quota 522A, accesso, quote 1035, 1043, 523A.

Con istanza del 28 febbraio 2024, prot. n. 4298, l'avente titolo, la sig.ra Lotti Franca, ha richiesto all'Agenzia la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente la quota n. 1042, sita in Comune di Canino, si è provveduto a richiedere, con nota prot. 1036 del 3 maggio 2024, una relazione tecnica, acquisita agli atti con la nota prot. 1664 del 4 luglio 2024, dalla quale emerge che il fondo non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche e strade. I tecnici, dalla lettura della cartografia catastale, segnalano l'esistenza di una linea tratteggiata all'interno delle particelle 62 e 65 che potrebbe essere attribuita a servitù. Con nota prot. 2439 del 14 ottobre 2024 è stata acquisita agli atti la relazione tecnica, con la quale è stata eseguita l'istruttoria necessaria per la cancellazione del vincolo di riservato dominio.

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell'Agenzia, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Viterbo, 15 ottobre 2024

ISTRUTTORE  
*Eurosia Bonci*

f.to Eurosia Bonci